



D.L. RILANCIO

Le misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori

1

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

BENEFICIARI

- Soggetti esercenti attività d'impresa
- Lavoratori autonomi
- Titolari di reddito agrario
- Enti non commerciali per attività commerciale



Titolari di partita Iva attiva

RAPPORTO CON ALTRE MISURE

- Professionisti «ordinisti»
- Liberi professionisti e Co.co.co iscritti gestione separata INPS
- Autonomi AGO
- Altri...

INDENNITA' E CONTRIBUTI RICONOSCIUTI A LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Categoria di lavoratori	Requisiti	Indennità riconosciuta			Contributo a fondo perduto (art. 25 del D.l. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio)	
		Marzo 2020 (D.l. n. 18/2020 – c.d. Decreto Cura Italia)	Aprile 2020 (D.l. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio)	Maggio 2020 (D.l. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio)	Ammissione	Motivo
Professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria	<ul style="list-style-type: none"> - non titolarità di pensione - non titolarità di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato - reddito complessivo, percepito nell'anno d'imposta 2018, a lordo dei canoni di locazione, inferiore a € 50.000,00 - per coloro che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2018, un reddito complessivo, a lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a € 35.000,00: limitazione dell'attività a seguito di misure COVID-19 - per coloro che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2018, un reddito complessivo, a lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, compreso tra € 35.000,00 ed € 50.000,00: comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 	€ 600,00 (art. 44 + D.M. 28/03/2020)	Non ancora quantificata (art. 78)	Non ancora quantificata (art. 78)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.I. Rilancio
Liberi professionisti	<ul style="list-style-type: none"> - partita IVA attiva alla data del 23/02/2020 - iscrizione alla Gestione Separata INPS - non titolarità di pensione - non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie - partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del D.I. Rilancio (*) - comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del 2° bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (*) 	€ 600,00 (art. 27)	€ 600,00 (art. 84, c. 1)	€ 1.000,00 * (art. 84, c. 2)	NO (*)	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.I. Rilancio
Lavoratori co.co.co.	<ul style="list-style-type: none"> - in attività alla data del 23/02/2020 - iscrizione alla Gestione Separata INPS - non titolarità di pensione - non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie - cessazione del rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del D.I. Rilancio (*) 	€ 600,00 (art. 27)	€ 600,00 (art. 84, c. 1)	€ 1.000,00 * (art. 84, c. 3)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.I. Rilancio

INDENNITA' E CONTRIBUTI RICONOSCIUTI A LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Categoria di lavoratori	Requisiti	Indennità riconosciuta			Contributo a fondo perduto (art. 25 del D.I. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio)	
		Marzo 2020 (D.I. n. 18/2020 – c.d. Decreto Cura Italia)	Aprile 2020 (D.I. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio)	Maggio 2020	Ammissione	Motivo
Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO	- non titolarità di pensione - non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (ad esclusione della Gestione separata)	€ 600,00 (art. 28)	€ 600,00 (art. 84, c. 4)		SI	per espressa inclusione operata nella relazione illustrativa al D.I. Rilancio
Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali	- cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra l'01/01/2019 e il 17/03/2020 - non titolarità di pensione - non titolarità di rapporto di lavoro dipendente al 17/03/2020 - non titolarità di rapporto di lavoro dipendente al 17/03/2020 nè di NASPI (Indennità Mensile di Disoccupazione) alla data di entrata in vigore del D.I. Rilancio (*)	€ 600,00 (art. 29)	€ 600,00 (art. 84, c. 5)	€ 1.000,00 * (art. 84, c. 6)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.I. Rilancio in quanto lavoratori non autonomi
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici, operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali	- cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra l'01/01/2019 e il 17/03/2020 - non titolarità di pensione - non titolarità di rapporto di lavoro dipendente al 17/03/2020 nè di NASPI (Indennità Mensile di Disoccupazione) alla data di entrata in vigore del D.I. Rilancio		€ 600,00 (art. 84, c. 5)	€ 1.000,00 (art. 84, c. 6)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.I. Rilancio in quanto lavoratori non autonomi
Lavoratori del settore agricolo	- non titolarità di pensione - effettuazione, nel 2019, di almeno 50 giornate lavorative effettive di attività di lavoro agricolo	€ 600,00 (art. 30)	€ 500,00 (art. 84, c. 7)		NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.I. Rilancio in quanto lavoratori non autonomi
Lavoratori dipendenti o autonomi che in conseguenza dell'epidemia COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro						
Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi del turismo e degli stabilimenti termali	- cessazione involontaria del rapporto di lavoro tra l'01/01/2019 e il 31/01/2020 - svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l'01/01/2019 e il 31/01/2020 - non titolarità di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente - non titolarità di pensione	€ 600,00 (art. 44 + D.M. 04/05/2020)	€ 600,00 (art. 89, c. 8)	€ 600,00 (art. 89, c. 8)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 28 del D.I. Rilancio
Lavoratori intermittenti	- svolgimento della prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l'01/01/2019 e il 31/01/2020 - non titolarità di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente - non titolarità di pensione	€ 600,00 (art. 44 + D.M. 04/05/2020)	€ 600,00 (art. 89, c. 8)	€ 600,00 (art. 89, c. 8)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.I. Rilancio

INDENNITA' E CONTRIBUTI RICONOSCIUTI A LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Categoria di lavoratori	Requisiti	Indennità riconosciuta			Contributo a fondo perduto (art. 25 del D.l. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio)	
		Marzo 2020 (D.l. n. 18/2020 – c.d. Decreto Cura Italia)	Aprile 2020 (D.l. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio)	Maggio 2020	Ammissione	Motivo
Lavoratori autonomi privi di partita IVA	<ul style="list-style-type: none"> - non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie - titolarità, tra l'01/01/2019 e il 23/02/2020, di contratti autonomi occasionali - non possesso di contratto in essere alla data del 23/02/2020 (iscrizione già effettuata, a tale data, alla Gestione separata, con accredito, nello stesso arco temporale, di almeno 1 contributo mensile - non titolarità di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente - non titolarità di pensione 	€ 600,00 (art. 44 + D.M. 04/05/2020)	€ 600,00 (art. 89, c. 8)	€ 600,00 (art. 89, c. 8)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.l. Rilancio
Incaricati alle vendite a domicilio	<ul style="list-style-type: none"> - partita IVA attiva alla data del 23/02/2020 - reddito annuo 2019 (derivante da tale attività) superiore a € 5.000,00 - iscrizione alla Gestione Separata INPS alla data del 23/02/2020 - non titolarità di pensione - non iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie - non titolarità di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente 	€ 600,00 (art. 44 + D.M. 04/05/2020)	€ 600,00 (art. 89, c. 8)	€ 600,00 (art. 89, c. 8)	SI?	perchè appartengono alla categoria dei lavoratori autonomi con partita IVA
Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo	<ul style="list-style-type: none"> - possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000,00 - non titolarità di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del D.l. Rilancio - non titolarità di pensione alla data di entrata in vigore del D.l. Rilancio - possesso di almeno 7 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000,00 (*) 	€ 600,00 (art. 38)	€ 600,00 * (art. 84, c. 10)	€ 600,00 * (art. 84, c. 10)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.l. Rilancio
					SI?	Se lavoratori autonomi titolari di partita IVA
Lavoratori domestici	<ul style="list-style-type: none"> - uno o più contratti di lavoro in essere alla data del 23/02/2020 per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali - non convivenza con il datore di lavoro - non titolarità di pensione - non percezione di reddito di emergenza - non titolarità di altro contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, diverso dal lavoro domestico 		€ 500,00 (art. 85)	€ 500,00 (art. 85)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.l. Rilancio in quanto lavoratori non autonomi

INDENNITA' E CONTRIBUTI RICONOSCIUTI A LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Lavoratori sportivi	- impiegati con rapporti di collaborazione (già attivi alla data del 23 febbraio 2020) presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche - non percezione di reddito di emergenza	€ 600,00 (art. 27 e 96)	€ 600,00 (art. 98)	€ 600,00 (art. 98)	NO	per espressa esclusione da parte dell'art. 25 del D.I. Rilancio in quanto lavoratori non autonomi
---------------------	---	-------------------------	--------------------	--------------------	----	---

(*) Vi è chi ritiene che i liberi professionisti, iscritti alla Gestione Separata, possano beneficiare del contributo a fondo perduto a patto che non abbiano goduto del bonus di € 600,00 per il mese di marzo 2020. Tanto poiché l'art. 25 del D.I. Rilancio esclude dal contributo a fondo perduto i contribuenti che "hanno diritto alla percezione" (e non "che hanno percepito") delle indennità di cui agli articoli 27 e 38 del D.I. Cura Italia, ossia i liberi professionisti e i co.co.co iscritti alla Gestione Separata (art. 27) e i lavoratori dello spettacolo (art. 38). Inoltre, si consideri che, per tali soggetti, l'art. 84, commi 2 e 3, del D.I. Rilancio ha previsto specificatamente l'indennità di € 1.000,00 per il mese di maggio 2020.

SULLA CUMULABILITA' DELLE INDENNITA'

L'art. 75 del D.I. Rilancio reca modifiche all'art. 31 del D.I. n. 18/2020, prevedendo la compatibilità delle indennità di cui agli artt. 27 (professionisti e co.co.co), art. 28 (lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO), art. 29 (lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali), art. 30 (lavoratori settore agricolo), art. 38 (lavoratori dello spettacolo) e art. 44 (lavoratori dipendenti e autonomi percettori del reddito di ultima istanza) con l'assegno ordinario di invalidità. Come già chiarito, dunque, dall'INPS nella risposta formale al Presidente di FISH (Federazione Italia per il Superamento dell'Handicap) datata 08/04/2020, la disciplina delle incompatibilità riguarda esclusivamente le prestazioni previdenziali caratterizzate dall'esistenza di un rapporto contributivo.

L'art. 86 del D.I. Rilancio prevede che le indennità previste dagli artt. 84 (lavoratori danneggiati da COVID-19), art. 85 (lavoratori domestici), art. 78 (professionisti iscritti alla casse private) e art. 98 (lavoratori sportivi) non sono cumulabili tra di loro e con il reddito di ultima istanza previsto dall'art. 44 del D.I. 18/2020 ma sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

SULLE INDENNITA'

Tutte le indennità previste per i lavoratori dal D.I. Rilancio:

- non concorrono alla formazione del reddito
- integrano il reddito di cittadinanza (nel caso in cui detto reddito risulti inferiore all'indennità spettante) fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità
- non sono compatibili con il reddito di cittadinanza in godimento se lo stesso è pari o superiore all'ammontare dell'indennità

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

ESEMPI DI SOGGETTI ESCLUSI

**PROFESSIONISTI
ISCRITTI A
CASSE PRIVATE**

• ESEMPI:

- Dottori Commercialisti
- Avvocati
- Ecc.

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

ESEMPI DI SOGGETTI ESCLUSI?

Artt. 84
D.L.
RILANCIO
27
CURA
ITALIA

- **LIBERI PROFESSIONISTI:** P.I. attiva al 23.02.2020 iscritti alla gestione separata INPS (non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie).

• ESEMPI:

- Web master, web designer e grafici;
- Traduttori e copywriter;
- Fotografi;
- Fisioterapisti – personal trainer;
- Guide Turistiche;
- Amministratori di condominio

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Art. 28

*D.L. CURA
ITALIA*

Art. 84

*D.L.
RILANCIO*

- **LAVORATORI AUTONOMI
ISCRITTI A.G.O.**

- **ESEMPI:**

- Artigiani;
- Commercianti;
- ecc.

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

REQUISITI

- Ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
- Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di Aprile 2020 inferiore a 2/3 rispetto ad Aprile 2019.

Attenzione:

Questo requisito non è richiesto per:

- le attività avviate dal 01.01.2019;
- per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti da calamità i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione di emergenza COVID-19;

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 si applica una percentuale del:

- ❖ **20%** per soggetti con ricavi o compensi NON SUPERIORI a 400 mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
- ❖ **15%** per soggetti con ricavi o compensi SUPERIORI a 400 mila e FINO a 1 milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso
- ❖ **10%** per soggetti con ricavi o compensi SUPERIORI a 1 milioni e FINO a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

CONTRIBUTO MINIMO

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, a coloro che ne hanno diritto sulla base dei requisiti previsti, comunque per un importo non inferiore a:

- € 1000,00 per le persone fisiche
- € 2000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

ESEMPIO

(soggetto diverso da persona fisica)

- Ricavi anno 2019: € 240.000,00 [< € 400.000,00]
- Fatturato di aprile 2019 = € 20.000,00
- $2/3$ di € 20.000,00 = € 13.333,00
- Fatturato aprile 2020 = € 12.000,00
- € 12.000,00 - € 20.000,00 = - € 8.000,00 (differenza tra fatturato aprile 2020 e aprile 2019)
- 20 % di € 8.000,00 = € 1.600,00 (contributo determinato secondo percentuale inferiore al contributo minimo)

Il contributo spettante è comunque pari ad € 2.000,00

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

IMPORTANTE!

Il contributo:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

COME OTTENERE IL CONTRIBUTO

Presentazione istanza in via telematica all'A.E. entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica da parte di:

- ❑ soggetto interessato
- ❑ intermediario abilitato

Contenente:

- l'indicazione della sussistenza dei requisiti
- L'autocertificazione di regolarità antimafia

MODALITA' DI EROGAZIONE

Accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario

ART. 25

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

CONSEGUENZE NEL CASO DI NON SPETTANZA DEL CONTRIBUTO

AMMINISTRATIVE

Emissione atto di recupero motivato da parte dell'A.E. con richiesta di pagamento di:

- contributo non spettante
- Sanzioni dal 100 al 200% del contributo
- Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

L'atto deve essere notificato entro il 31 dicembre del 8° anno successivo a quello di percezione.

Importante!

Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni sul processo tributario

PENALI

Applicazione art. 316 ter c.p.
“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”

Attenzione!

Nel caso di mancato superamento della verifica antimafia è punito con la reclusione da 2 a 6 anni chi ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità.

In caso di avvenuta erogazione del contributo si applica l'art. 322 ter c.p. (confisca)